



# Ministero della cultura

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D.lgs. 20 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il D.lgs. 30 luglio 1999, n.300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art.10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato «Codice»;

**VISTO** l’articolo 106 del citato D.lgs. n.42/2004;

**VISTO** il DPCM 15 marzo 2024, n.57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” e, in particolare, l’art. 21 che istituisce le Commissioni Regionali per il Patrimonio Culturale;

**VISTO** il D.M. 5 settembre 2024, n.270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura”;

**VISTO** il decreto n.1289 del 01/08/2025 - registrato alla Corte dei Conti il 15/10/2025 al n. 2088 - con il quale viene conferito all’Arch. Cristina Collettini l’incarico di Dirigente della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo a far data dal 1° agosto 2025 ai sensi dell’art.19, commi 5 e 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, in combinato disposto con l’art.1, comma 15 del D.L. 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113;

**VISTA** l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla concessione in uso terzi del bene immobile denominato **Casa cantoniera al Km 450+029**, sito in **Pescara**, segnato nel NCEU al **Fg.32 Part. 26 Subb. 3-4-5** ricevuta dall’Ente proprietario ANAS S.p.A.;

**ACCERTATO** che il bene è soggetto alle posizioni di tutela del D.lgs.42/2004, con Decreto rep. n. 116 del 30/06/2025;

**VISTO** il Progetto di “Valorizzazione, riqualificazione e riuso delle Case Cantoniere di Anas S.p.A.” secondo un modello innovativo di gestione nonché di ottimizzazione degli spazi interni ed esterni ad esse, rispettoso del paesaggio circostante e specialmente degli aspetti ambientali e culturali.

**CONSIDERATO** che le Case Cantoniere in argomento conserverebbero la propria funzionalità e strumentalità ai compiti istituzionali di Anas S.p.A. e pertanto si prevede per detti immobili, una funzione di accoglienza di attività turistiche, ricettive, ristorative, ricreative, promozionali, insieme ad iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale, sportivo finalizzato alla scoperta del territorio attraversato dalla rete viaria;

**VISTE** le dichiarazioni dell’Ente proprietario in merito a quanto previsto dagli artt. 55 e segg. Del D.lgs. 42/2004;

**VISTA** l’istruttoria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara (di seguito *Soprintendenza*) trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Abruzzo con nota prot. n. 11276 del 05/11/2025, acquisita agli atti con nota prot. n. 19142 del 06/11/2025 nella quale si esprime parere favorevole per quanto di propria competenza, alla concessione dell’immobile in oggetto;

**VISTO** il parere favorevole della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Abruzzo, espresso nella seduta del 18/11/2025 che ha “recepito la proposta della Soprintendenza di provvedimento positivo alla concessione in uso terzi del bene;

## AUTORIZZA

la concessione in uso terzi dell’immobile sopra specificato ai sensi dell’art. 106 c.2bis del D.lgs. 42/2004, con le seguenti vincolanti prescrizioni:

- stretta osservanza di quanto stabilito dagli artt. 112, 115 e 116 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- il bene verrà tutelato e valorizzato attraverso un riuso che non ne comprometta la testimonianza storica e architettonica;
- il bene non sarà destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico-architettonico del bene;
- eventuali opere o lavori di qualunque genere connessi alla gestione del bene, sia che riguardino l'interno dell'immobile, sia le sue aree di pertinenza esterne, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla scrivente Soprintendenza ai sensi degli artt. 21 e 22 dello stesso decreto;
- sarà garantita la fruizione pubblica del bene, compatibilmente con la destinazione d'uso e attraverso le modalità dichiarate nella sopracitata richiesta o comunque ritenute opportune.
- l'Ente proprietario dovrà agli indirizzi istituzionali degli organi ministeriali, il nominativo del futuro concessionario e dei successivi eventuali ulteriori concessionari;
- nell'atto di concessione/locazione saranno riportate le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente provvedimento di autorizzazione.

La presente autorizzazione avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Il parere favorevole della Soprintendenza competente per territorio, è allegato al presente atto autorizzativo.

Si ricorda che le prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.

Qualora la Soprintendenza verifichi l'inadempimento delle suddette obbligazioni, ne darà comunicazione alle Amministrazioni concedenti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto.

Si ricorda, altresì, che la mancata osservanza di dette obbligazioni costituisce uso del bene incompatibile con le esigenze della sua conservazione e con le disposizioni di tutela riportate nel D.lgs. 42/2004 e può comportare la risoluzione di diritto dell'atto.

Si raccomanda, inoltre, l'osservanza dell'art.59 del D.lgs. 42/2004 (denuncia di trasferimento).

Si rammentano, infine, le sanzioni penali previste dall'art.170 del D.lgs. 42/2004 in caso di uso incompatibile del bene con il suo carattere storico ed artistico o pregiudizievole per la sua conservazione o integrità.

IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE REGIONALE  
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO  
**Arch. Cristina Colletti**